

**CHORUS LIFE S.p.A.**  
**REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI**  
**GIUDICATRICI**

**Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) definisce i criteri e le modalità che verranno impiegate dalla società Chorus Life S.p.A. (la “**Società**”) per la nomina, la composizione e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici deputate a valutare le offerte nelle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nelle more dell’attivazione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici gestito dall’ANAC, in conformità a quanto previsto dall’art. 216, comma 12 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

**Articolo 2 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione**

1. La Società procederà a nominare un’apposita Commissione (la “**Commissione**”) nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La Commissione sarà composta da un numero di componenti effettivi pari a tre, compreso il Presidente, ovvero, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità o risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

La Società individuerà contestualmente un numero di componenti supplenti non inferiore a due (nel caso in cui i membri effettivi della Commissione siano tre) ovvero non inferiore a tre (nel caso in cui i membri effettivi della Commissione siano cinque), al fine di assicurare la regolare operatività della Commissione.

3. La Società procederà ad individuare, tra i componenti della Commissione, un Presidente, preposto allo svolgimento dell’attività di coordinamento.

4. Oltre ai soggetti indicati al comma precedente, potrà essere nominato un Segretario, al quale verranno affidate le funzioni di verbalizzazione delle singole sedute di gara. Il Segretario non riveste il ruolo di componente della Commissione e, in quanto tale, non è deputato alla valutazione delle offerte.

5. La Commissione potrà svolgere le proprie attività anche a distanza, in modalità telematica, con procedure che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e della documentazione in conformità a quanto previsto all’art. 77, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti e/o porre in essere altre attività a qualsiasi titolo necessarie alla Società nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante.

7. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’annullamento del provvedimento di esclusione assunto nei confronti di taluno dei concorrenti, verrà riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa.

8. La Commissione è di norma costituita dal personale interno della Società. Qualora si renda necessario assicurare la presenza, nell’ambito della Commissione, di professionalità o di specializzazioni particolari, non reperibili all’interno della Società stesso ovvero qualora la Società non disponga di personale dotato delle competenze professionali e/o dei requisiti indicati nel presente Regolamento, i membri della Commissione saranno individuati tra soggetti esperti esterni, secondo le modalità di seguito precisate.

### **Articolo 3 – Composizione della Commissione – Componenti interni**

1. I componenti della Commissione (compreso il Presidente) sono selezionati tra il personale interno della Società, dotato dei requisiti previsti dall'art. 5 che segue, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La selezione dei componenti della Commissione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione.
3. La Società comunicherà l'incarico ai singoli commissari, i quali procederanno ad inviare alla Società, entro il termine assegnato, una dichiarazione formale di accettazione dell'incarico di membro della Commissione, allegando alla medesima una dichiarazione in merito all'assenza di motivi ostativi allo svolgimento dell'incarico di cui al predetto art. 5.
4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di professionalità, i soggetti nominati quali membri delle Commissioni giudicatrici devono possedere l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, laddove prevista.

### **Articolo 4 – Composizione della Commissione – Componenti esterni**

1. Qualora si renda necessario assicurare la presenza, all'interno della Commissione, di professionalità o di specializzazioni particolari non reperibili tra il personale interno della Società ovvero qualora la Società non annoveri, tra il proprio personale, soggetti idonei a ricoprire il ruolo di membro della Commissione, la Società individuerà questi ultimi secondo le modalità che riterrà, di volta in volta, più opportune, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - formulazione di apposita richiesta alle facoltà universitarie di appartenenza finalizzata all'acquisizione di una rosa di nominativi tra i professori universitari di ruolo, i professori associati e i ricercatori, esperti nelle specifiche materie oggetto dell'affidamento;
  - formulazione di apposita richiesta agli Ordini Professionali di riferimento finalizzata all'acquisizione di una rosa di nominativi di professionisti appartenenti alle categorie professionali cui afferisce l'oggetto dell'affidamento;
  - attivazione di un albo *ad hoc* ("**Albo dei Commissari**") da cui attingere per individuare, di volta in volta e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, i componenti della Commissione.
2. Ai fini dell'individuazione dei predetti componenti esterni, la Società si riserva altresì la facoltà di consultare direttamente l'Albo, ove esistente, dell'Ente Pubblico beneficiario dell'opera oggetto di affidamento nonché fruitore finale della stessa ovvero di richiedere a quest'ultimo la presentazione di una lista di nominativi da cui attingere.
3. I componenti esterni, così come sopra individuati, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente, così come ulteriormente specificati all'art. 5 che segue.
4. L'individuazione dei componenti esterni avverrà mediante sorteggio.
5. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto nella relativa procedura di aggiudicazione e a seguito dell'espletamento delle operazioni di sorteggio, la Società procederà a comunicare in forma scritta ai soggetti sorteggiati il loro incarico quali membri (effettivi o supplenti) della Commissione.
6. Ciascun soggetto sorteggiato dovrà quindi procedere ad inviare alla Società, entro il termine assegnato, una dichiarazione formale di accettazione dell'incarico di membro della Commissione, allegando alla medesima la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di motivi ostativi allo svolgimento dell'incarico di cui al successivo articolo 5.

### **Articolo 5 – Requisiti dei componenti della Commissione**

1. Tutti i componenti della Commissione, siano essi dipendenti della Società ovvero soggetti esterni alla predetta, devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. Si applicano a tutti i componenti, nonché ai Segretari, ove nominati, le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 35-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Sono, altresì, esclusi dall'incarico di commissario coloro che, in qualità di membri di commissioni giudicatrici in procedure regolate dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., abbiano concorso, con dolo o con colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
3. In sede di prima riunione della Commissione di gara, i commissari dovranno confermare l'inesistenza delle predette cause di incompatibilità e/o di ragioni di astensione e conflitto di interesse, anche in relazione ai concorrenti della specifica procedura di gara.
4. Non possono far parte delle Commissioni, neppure come Segretari, i soggetti che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti indicati al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, con le precisazioni riportate ai punti da 3.2 a 3.5 delle predette Linee Guida.

### **Articolo 6 – Nomina dei componenti effettivi e supplenti**

1. I componenti, effettivi e supplenti, della Commissione sono nominati dalla Società per ciascuna procedura di gara.
2. La Società procederà alla nomina dei commissari e alla costituzione della Commissione esclusivamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

### **Articolo 7 – Determinazione dei compensi**

1. Nel provvedimento di nomina della Commissione o con atto successivo viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni.
2. Con specifico riferimento ai componenti interni, la Società ha facoltà di riconoscere ai medesimi un ulteriore compenso per l'attività svolta.

### **Articolo 8 – Funzionamento della Commissione**

1. La Commissione opera secondo le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della *lex specialis* di gara. I membri della Commissione devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
2. In caso di prolungata indisponibilità del presidente o di un componente della Commissione ovvero in caso di sopravvenuta incompatibilità di uno degli stessi, lo stesso dovrà essere sostituito con un membro supplente; anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave e oggettivo impedimento, si procederà comunque alla sostituzione del componente con un membro supplente.
3. Resta fermo l'obbligo – anche per i componenti supplenti – di rispettare le procedure e gli adempimenti di cui al precedente articolo 4.6; in mancanza, il membro supplente non potrà assumere la carica di membro effettivo della Commissione. In queste ipotesi, si procederà ad incaricare gli ulteriori membri supplenti disponibili.

### **Articolo 9 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Ai fini della più ampia diffusione il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della

Società ([www.chorus.life](http://www.chorus.life)), nell'apposita sezione "Trasparenza".

A garanzia della massima trasparenza, la Società provvederà inoltre a pubblicare gli atti di nomina della Commissione giudicatrice nonché i relativi *curricula* dei componenti della Commissione medesima sul sito *web* della Società ([www.chorus.life](http://www.chorus.life)), nell'apposita sezione "Trasparenza".

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della data di adozione della deliberazione di approvazione del medesimo da parte della Società.